



**VERBALE DI ACCORDO  
DI ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA IN RIFERIMENTO AL DL N.  
18/2020, COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL DL N. 34/2020, DL 52/2020 E DAL DL 137/2020**

Oggi 3 dicembre 2020 Con modalità telematiche, si sono incontrate:

Casa Piocheur Italy srl (di seguito Società), rappresentata dal procuratore Stefano Vallone, assistito da Matteo Errigo consulente del lavoro;

FILCAMS – CGIL Joice Moscatello

FISASCAT – CISL Dario Campeotto

UILTUCS – UIL Gennaro Strazzullo

**Premesso che:**

1. Casa Piocheur Italy srl è società esercente attività di commercio di mobili e prodotti per la casa. La Società applica ai propri dipendenti il CCNL terziario, distribuzione e servizi;
2. in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'interno territorio italiano, la Società ha disposto la riduzione o la chiusura al pubblico della rete vendite dislocata su tutto il territorio nazionale, a far data dal 02 novembre 2020 e presumibilmente sino al 31 dicembre 2020;
3. la società ha già usufruito dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga di cui all'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 per un periodo di 9 settimane dal 16 marzo 2020 al 16 maggio 2020.  
Cassa Integrazione Guadagni in Deroga autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n.105571 del 25 maggio 2020;
4. per quanto concerne la sede di Bologna l'amministrazione allo stato l'attività prosegue, per un numero ristretto di persone, con applicazione, ove possibile, della modalità agile dello svolgimento dell'attività lavorativa, in conformità alle previsioni dei provvedimenti adottati dalla Pubblica Autorità. Anche rispetto ai lavoratori di sede si è registrata una riduzione delle attività e carichi di lavoro in conseguenza della chiusura o della riduzione dei punti vendita al pubblico;
5. in ragione del predetto contesto, con comunicazione del 16 novembre 2020, la Società ha informato le OO.SS. della necessità di richiedere, la collocazione in Cassa Integrazione Ordinaria in Deroga ("CIGD") di n. 507 dipendenti operanti presso la Sede e i punti vendita (come meglio dettagliati nell'allegato 1 del presente verbale) in conseguenza della emergenza epidemiologica COVID-19; dei 507 lavoratori indicati 81 sono stati assunti successivamente al 13 luglio 2020;
6. la Società, alla data odierna, dichiara di non avere la possibilità di concreto accesso, nell'ambito delle condizioni e dei limiti previsti dalle rispettive disposizioni normative, a nessuna delle prestazioni dei seguenti ammortizzatori sociali: CIGO, CIGS, Fondo di Integrazione Salariale e Fondi di Solidarietà di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 148/2015;
7. in data odierna, le Parti hanno effettuato l'esame congiunto, addivenendo al seguente accordo.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

- a) al fine di fronteggiare l'eccezionale ed imprevedibile situazione sopra descritta, la Società richiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ex art. 22 del D.L. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 e successivamente integrato dal D.L. 34/2020, dal D.L. 52/2020, dal D.L. 104/2020 ed infine dal D.L. 137/2020;
  - Il ricorso alla CIGD riguarderà n. 507 lavoratori di cui all'allegato 1) al presente accordo ("lavoratori"), che verranno sospesi in CIGD sino a zero ore settimanali;

- Il ricorso alla CIGD è previsto per un numero massimo di 9 settimane, anche non consecutive, nel periodo dal 02 novembre 2020 al 31 dicembre 2020
  - Le ore di fabbisogno di CIGD per ciascun lavoratore sono puntualmente indicate nell'allegato 1);
- b) al fine dell'accesso alla CIGD, le Parti si danno reciprocamente atto che:
- Con messaggio del 20 marzo 2020 l'INPS ha precisato che gli unici datori di lavoro esclusi dal campo di applicazione della CIGD sono quelli che hanno accesso alla CIGO, al Fondo di Integrazione Salariale ed ai Fondi di Solidarietà di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 148/2015;
  - La Società è esclusa dal campo di applicazione dei trattamenti di cui all'art.19 del D.L. n.18/2020 e dalle prestazioni dei Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. 148/2015, in quanto la Società è inquadrata nel settore commercio, con oltre 50 dipendenti;
  - Alla data odierna, la Società non è beneficiaria di alcun ammortizzatore sociale e non ha presentato alcuna domanda di attivazione dei medesimi;
- c) la Società non anticiperà ai lavoratori sospesi in CIGD il pagamento del trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze retributive, il quale sarà, pertanto, corrisposto direttamente dall'INPS.
- d) Quale disposizione di miglior favore le parti convengono quanto segue:
- La Società anticiperà il pagamento (entro il giorno 10 dicembre) della tredicesima mensilità maturata dai lavoratori;
  - La Società si impegna altresì ad anticipare una somma mensile, che non potrà essere superiore a 500,00 euro, a titolo di prestito fiduciario, la restituzione della somma avverrà solo dopo che i dipendenti avranno percepito il pagamento dell'importo di cassa integrazione da parte dell'INPS. Al fine di poter accedere al trattamento previsto, i lavoratori dovranno presentare la richiesta scritta via e-mail all'indirizzo dell'Ufficio del personale.
- e) Durante il suddetto periodo di sospensione l'azienda riconoscerà l'intera maturazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità mentre quelli relativi alle ferie, ai permessi e alle festività subiranno una proporzionale riduzione;
- f) la Società applicherà, per quanto possibile, il principio della rotazione per il personale in CIGD nel contesto dei singoli punti vendita e dei singoli reparti della Sede, tenuto conto in ogni caso del protocollo di sicurezza anti-contagio di cui all'art.1 comma 7) del DPCM 11 marzo 2020 e successive integrazioni e/o modificazioni;
- g) sarà cura della Società comunicare a tutti i lavoratori le informazioni relative alla fruizione della CIGD e alla relativa sospensione dal servizio. A richiesta di una delle parti, saranno attivati confronti a livello territoriale sulle modalità di attuazione della CIGD. E' espressamente inteso tra le Parti che – laddove, per qualsivoglia ragione, la domanda di autorizzazione di accesso alla CIGD presentata dalla Società non dovesse essere, anche solo parzialmente accolta – le stesse si incontreranno tempestivamente per individuare soluzioni condivise per la gestione delle conseguenze del provvedimento di diniego in relazione al personale coinvolto, tali da non pregiudicare la continuità aziendale, anche con riguardo ai sottesi economici e finanziari, con impegno a ricercare negli istituti contrattuali, legali e di sistema ogni strumento utile alla gestione dei periodi di sospensione interessati;

Letto, Confermato e sottoscritto



CASA PIOCHEUR ITALY SRL

Sede legale: Via Tito Livio, 11

20127 - Milano (MI)

C.F. 02021020966

Per Casa Piocheur Italy srl

Per FILCAMS - CGIL

Per FISASCAT - CISL

Per UILTUCS - UIL

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]* 3/7/2020  
*[Handwritten signature]*